DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Art. 114

Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1," sono soppresse;

b) al comma 17, la lettera b) e' abrogata;

c) il comma 18 e' sostituito dal seguente: "18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.".

Versione in vigore dal 20 maggio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Estremi	Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-56-2017/art-114-modifiche-all-articolo-194-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it